



**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli	Giudice Rel.

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il giudice relatore;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 gennaio 2024;  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento *ex art.* 2409 c.c. iscritto al n. 2034/2023 V.G.

**PROMOSSO DA**

(c.f.

giusta procura in calce al ricorso

**- Ricorrente -**

**NEI CONFRONTI DI**

**SOCIETÀ AGRICOLA**

**S.R.L.** (c.f.

in persona del Curatore speciale,

;

(c.f.

elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende in

giudizio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione

**- Resistenti -**

**OSSERVA E RILEVA**

**1.** Con ricorso *ex art.* 2409 c.c. depositato in data 5.07.2023, in qualità di socio titolare di una quota pari al 20% del capitale sociale della Società Agricola S.r.l. (di seguito, "Agricola" ha denunciato il compimento da parte dell'amministratore di gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società, chiedendo all'intestata Sezione Specializzata di voler "ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società nominando all'uopo adeguato professionista ed adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, compresa la revoca





dell'amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario e la convocazione dell'assemblea.".

A sostegno dell'iniziativa giudiziale, il ricorrente ha dedotto quali gravi irregolarità addebitabili all'amministratore (nominato in data 20.02.2023 in sostituzione del precedente amministratore padre del ricorrente):

**A)** la questione relativa ad un contratto di "comodato oneroso" stipulato in data 1.9.2021 fra la Agricola (in qualità di concedente) e la S.r.l. (in qualità di utilizzatrice), amministrata dal padre e dal fratello del ricorrente, avente ad oggetto la concessione dello "spazio attrezzato dell'immobile sito in c/da Montalto Uffugo (CS), in catasto foglio 39 part. destinato allo svolgimento di attività vivaistica", a fronte di un corrispettivo ritenuto vile pari a € 5.000,00 al mese (anziché almeno € 20.000,00), oltre iva e rimborso dei costi delle utenze.

Ad avviso del ricorrente, il citato contratto violerebbe la disciplina delle imposte di registro e sarebbe stato sottoscritto in aperto conflitto di interessi (dal sig.

all'atto della stipula l.r.p.t. di entrambi i contraenti), avendo la Agricola affittato a prezzo vile il più grande asset societario, ciò che avrebbe generato una perdita per la società ad oggi stimata in 300.000,00 euro circa, anche alla luce dei dati evincibili dal bilancio della

S.r.l. al 31.12.2021. Il ricorrente si duole, altresì, dell'inerzia del nuovo amministratore rispetto alle richieste di cessazione delle suddette irregolarità, inerzia che ha determinato il rinnovo tacito del contratto per l'anno 2023 per mancata disdetta, con conseguenti ingenti perdite economiche per canoni non incamerati nella giusta misura e possibile esposizione alle sanzioni dell'erario.

**B)** l'accollo di tutti i costi connessi ai lavori imposti dai Vigili del Fuoco all'esito dell'accesso eseguito in data 6.6.2022 nei locali gestiti dalla S.r.l. in forza del soprarichiamato contratto, a fronte delle riscontrate violazioni della "vigente normativa in materia di prevenzione incendi e salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.".

Secondo il ricorrente, essendo le contestazioni dei Vigili del Fuoco dirette alla

S.r.l. trattandosi di prescrizioni collegate all'attività da essa svolta all'interno dei locali nei confronti del pubblico, essa stessa avrebbe dovuto sostenere i costi e le relative responsabilità per mettere a norma i locali gestiti, anche ai sensi dell'art. 5 del citato contratto di comodato che prevede che essa utilizzi gli spazi, le attrezzature e i servizi forniti nel rispetto della legge, della morale, dell'igiene e della sicurezza, manlevando la Agricola

da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni o controversie di ogni genere che dovessero insorgere verso i partecipanti alle attività organizzate dall'utilizzatore o verso i terzi. Sennonché, l'assunzione di tali opere e dei relativi costi e responsabilità in capo alla Agricola integrerebbe una condotta grave di dispersione patrimoniale, cui il nuovo amministratore non avrebbe posto rimedio (nonostante le diffide trasmesse in tal senso dal ricorrente), non provvedendo ad avviare azioni tese a recuperare le somme di denaro impiegate per conto e nell'interesse esclusivo della S.r.l.

**C)** l'impiego di dipendenti della società in mansioni estranee all'attività sociale: in particolare, il ricorrente lamenta che suo fratello, e seppur regolarmente assunti con mansioni di braccianti agricoli, non svolgono (o non hanno mai







giudizio della società, che si era costituita in giudizio in persona dell'amministratore unico, si sono costituiti entrambi.

L'amministratore, sostenendo l'inattualità delle condotte denunciate, che sarebbero state assunte dal precedente amministratore, e la sua operosità nell'essersi prontamente attivato per risolvere tutte le questioni sollevate pur nel breve arco di tempo trascorso dall'assunzione dell'incarico, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. In particolare, ha evidenziato:

- di aver dato incarico fin dal 20.7.2023 ad un tecnico di procedere alla valutazione del probabile canone locativo della struttura in cui la esercita l'attività e di essere in procinto di stipulare un nuovo contratto di locazione ad un canone di € 15.000,00 mensili;
- che, riguardo ai "dipendenti adibiti a mansioni estranee all'attività sociale", si tratta di fatti ormai non più in essere, considerato che ha rassegnato in data 27.4.2023 le dimissioni come dipendente della Società e il contratto con è cessato in data 8.7.2023;
- che, per quanto concerne le opere realizzate in ossequio alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, è evidente che, contrariamente all'avverso assunto, le stesse non possono che far carico alla Agricola in quanto proprietaria della struttura, trattandosi di lavori connessi alle caratteristiche stesse dell'immobile ed essendo altrettanto palese l'aumento di valore che le dette opere arrecheranno all'immobile di proprietà della predetta;
- che, dalla data della propria nomina, erano cessati gli utilizzi delle carte di credito aziendali in possesso dei sigg.ri e non risultava alcun addebito sui conti aziendali, né pagamenti di utenze non riferibili ad attività aziendali;
- che, prima di intraprendere eventuali azioni di recupero che potrebbero rivelarsi del tutto infondate egli avrebbe dovuto rivedere tutta la contabilità degli ultimi dieci anni e, soltanto all'esito dell'accertamento di eventuali crediti della Società, agire di conseguenza.

Il Curatore speciale, costituitosi nell'interesse della Società, ha dedotto che:

- sul contratto di comodato oneroso stipulato tra la Agricola e la "a fronte di una operazione negoziale condotta e perfezionata dal precedente organo gestorio, il nuovo amministratore – verosimilmente anche a seguito delle contestazioni stragiudiziali mosse dal ricorrente – si è attivato per compiere una valutazione più approfondita dell'immobile; tuttavia ad oggi non è stato prodotto in atti l'esito della suddetta valutazione né sono state documentate trattative volte alla stipula di un nuovo contratto e/o eventuale adeguamento del canone locativo";
- sui costi connessi alle prescrizioni/lavori/opere imposti dai Vigili del Fuoco, "occorre vagliare attentamente la sussistenza dei presupposti ex art. 2409 c.c., anche se tali questioni non paiono formalmente e rigidamente legate all'oppugnabilità o meno delle deliberazioni, quanto all'incidenza delle suddette operazioni sul patrimonio sociale (non essendo ad oggi chiarito se tale adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco sia ancora in corso ovvero sia concluso e quali responsabilità sarebbero emerse o potrebbero emergere)";
- sull'impiego di dipendenti della società in mansioni estranee all'attività sociale, "A parere dello scrivente, risulta documentato in atti che trattasi di circostanze non più attuali (...) Ad ogni modo, ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Tribunale in ordine alla possibile ispezione amministrativa della società relativamente alle possibili azioni che il nuovo amministratore ha intrapreso/potrebbe intraprendere, qualora venissero appurate delle irregolarità (comunque relative al precedente





organo gestorio) al fine di eventualmente recuperare al patrimonio della società eventuali somme di denaro non correttamente impiegate.”;

- sull'esistenza di movimenti finanziari tra società e soci e l'utilizzo di risorse sociali per finalità estranee all'attività sociale e sull'esistenza di somme di denaro (almeno) contabilmente sparite, “A parere dello scrivente, risulta documentato in atti che il nuovo amministratore si sia attivato rispetto al precedente organo gestorio, in quanto a decorrere dalla sua nomina risulterebbero sospesi i versamenti mensili dai conti societari di somme per premi assicurativi, così come gli utilizzi delle carte di credito aziendali in possesso dei sigg.ri trattandosi pertanto di circostanze che difetterebbero del requisito dell'attualità. Ad ogni modo, ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Tribunale in ordine alla possibile ispezione amministrativa volta ad esaminare tutta la documentazione contabile e bancaria della società, ad appurare eventuali irregolarità (comunque relative al precedente organo gestorio ed al netto di scelte discrezionali da ritenere insindacabili in questa Sede) onde verificare l'effettiva portata di tali operazioni (anche relativamente alla lamentata “distribuzione di riserve” in favore di taluni soci in assenza di qualsivoglia deliberato assembleare nonché previa valutazione circa l'attendibilità della contabilità sociale) e se esse abbiano inciso negativamente sul patrimonio sociale, al fine di eventualmente recuperare somme di denaro non correttamente impiegate.”.

Alla luce di quanto precede, il Curatore speciale ha rimesso al Tribunale la valutazione in ordine alla opportunità di disporre una ispezione al fine di verificare la sussistenza e l'attualità delle denunciate violazioni, concludendo per sollecitare all'esito, in caso di vaglio positivo, “una possibile soluzione endosocietaria ex art. 2409 co. 3, c.c. ovvero adottare gli opportuni provvedimenti provvisori ovvero disporre la sostituzione dell'organo amministrativo con nomina di un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata in carica”.

2. Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali compiute dagli amministratori è il requisito necessario affinché il Tribunale intervenga nell'attività delle società di capitali.

Il procedimento è volto a realizzare il riassetto amministrativo, economico e contabile della società e, dunque, la ripresa della normale e corretta gestione sociale, nell'interesse dell'economia, della fede pubblica, dell'ordine economico, della collettività in genere e del regolare funzionamento delle società commerciali.

L'accertamento circa la sussistenza della gravità delle irregolarità è rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale che in sede di volontaria giurisdizione, ove falliscano i rimedi endosocietari di cui al comma 3 della citata disposizione - sostituzione da parte dell'assemblea degli amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità, i quali si attivino senza indugio per accertare l'esistenza di violazioni per eliminarle - deve emettere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per tutelare il patrimonio sociale, e ciò indipendentemente dai fatti espressamente denunciati che non vincolano il controllo del giudice, il quale può validamente estendere le sue indagini a qualsiasi irregolarità emersa successivamente alla denuncia medesima.

L'indizio di irregolarità deve essere serio, preciso e grave in quanto non è ammissibile un procedimento fondato su generici sospetti o su indimostrati rilievi critici di eventuali irregolarità, dovendo queste essere basate su specifici ed obiettivi riscontri da cui si possa desumere l'elevata probabilità che siano stati commessi atti irregolari.







L'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l'andamento economico dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità.

Gravi irregolarità gestionali, in violazione dei doveri, sono costituite da tutti quei comportamenti degli amministratori che nel caso specifico concretizzano un adempimento degli obblighi di legge e di statuto effettuato in modo inesatto ed inadeguato, ovvero da una grave inosservanza con un comportamento attivo o anche omissivo di uno o più doveri che gli amministratori avrebbero dovuto ottemperare, tale da arrecare (o anche solo poter arrecare) grave pregiudizio alla società, e sempre che l'impossibilità della condotta esatta e adeguata non sia determinata da un'impossibilità non imputabile, ex art.1218 c.c., agli organi societari.

È opinione pacifica che le gravi irregolarità possano integrare la violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico previsti da norme civili, penali, tributarie e amministrative, ovvero riguardare anche violazioni di generici obblighi di gestione diligente, nell'interesse della società e senza conflitto di interessi.

Inoltre, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. debbono essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la società.

Ritiene il Tribunale che il ricorrente, nei limiti seguenti, ha assolto l'onere di segnalare indizi idonei a manifestare il sospetto dell'esistenza di irregolarità e che per accertare gli elementi di fatto posti a base della denuncia sia necessario far ricorso allo strumento dell'ispezione previsto dall'art. 2409 c.c., non potendo il Tribunale, allo stato e sulla base delle sole difese della società, escludere il fondamento totale o parziale delle censure avanzate dal ricorrente e la loro idoneità attuale a recare danno alla società.

**3.** Va senz'altro considerato che la nomina dell'attuale amministratore in sostituzione del dimissionario ha avuto decorrenza dal 20.02.2023, elemento sicuramente significativo in quanto numerose doglianze agitate dal ricorrente involgono il precedente organo gestorio, nonché da valutare in relazione al tempo trascorso fino alla data di introduzione del presente giudizio (05.07.2023).

Che sotto la "vecchia gestione" siano state compiute, avallate o autorizzate irregolarità anche gravi è fatto per certi versi incontrovertibile, dal momento che lo stesso nuovo amministratore ha riconosciuto alcune di esse e le ha fatte cessare, mentre per altre si è attivato per superarle.

In pendenza del giudizio, è intervenuta l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 (senza la partecipazione del ricorrente), che costituisce un ulteriore elemento rilevante ai fini della decisione sul ricorso.

Ritiene il Tribunale che, dall'esame della documentazione in atti, non appaiono suscettibili di ulteriore approfondimento le seguenti questioni:

- quella relativa all'accollo dei costi per l'adeguamento dell'immobile concesso in comodato alla alle prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco: ad avviso del Tribunale, è una scelta di merito quella compiuta dal precedente organo gestorio di sostenere detti costi (apparendo, pertanto, incensurabile la deroga all'art. 5 del contratto); tanto più lo è quella del neoamministratore di non ripetere le suddette somme dalla anche perché basata su valutazioni che non appaiono del tutto irragionevoli;
- la questione relativa all'impiego di dipendenti in mansioni estranee all'attività sociale: la contestazione non possiede il requisito dell'attualità, posto che è stato documentato che i due





rapporti di lavoro in discussione non sono più in essere, né pare che la condotta possa essere apprezzata sotto il diverso profilo dell'inerzia nel recupero degli emolumenti inutilmente corrisposti perché, in un caso ( ) si sarebbe trattato di lavoratore adibito a mansioni diverse (che semmai espone il datore di lavoro a sanzioni ove risulti che le mansioni effettivamente svolte non fossero riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento); nell'altro caso ( ) è contestato che si sia trattato di assunzione fittizia e la circostanza non può essere oggetto di accertamento in questa sede.

Per quanto riguarda invece la vicenda legata al contratto di “comodato oneroso” concluso con la ( ) si osserva che allo stato la condotta imputata all'attuale amministratore di non aver cessato quel rapporto di concessione in uso di beni sociali a prezzo vile non appare connotata dalla necessaria gravità, tenuto conto dell'operato dello stesso amministratore, che si è fatto carico della problematica, sia pure non con la massima solerzia, ma in un arco temporale dal suo insediamento (cinque mesi fino alla richiesta di stima dell'equo canone di locazione ad un tecnico) comunque ritenuto congruo (tenuto conto della necessità di acquisire informazioni su tutto l'apparato gestionale della società, di gestire l'ordinaria amministrazione e di porre in essere le opportune attività di riorganizzazione complessiva) e da quel momento sta continuando a gestire la vicenda sollecitando (comprensibilmente, vista la pendenza del presente giudizio) anche il massimo (seppur non necessario) coinvolgimento dell'assemblea societaria.

Tuttavia, la vicenda merita di essere ancora attenzionata per verificare se l'impegno finora profuso dall'amministratore si traduca in concreti atti di gestione, fermo restando che il sindacato del Tribunale non può spingersi fino ad un esame del contenuto delle singole clausole del contratto di locazione che l'amministratore si propone di sottoporre alla firma della controparte negoziale.

Per il resto, reputa il Tribunale che le restanti condotte denunciate dal ricorrente, seppur almeno in parte cessate (vedi restituzione delle carte aziendali), siano ciononostante ancora gravi e attuali, perché in realtà esse appaiono la conseguenza dell'assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile ed amministrativo, compatibile con le dimensioni e le caratteristiche proprie dell'impresa e finalizzato alla rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità aziendale.

In particolare, sotto il profilo contabile, le condotte denunciate (le maggior parte delle quali sono pacificamente vere) rivelano come la società non possieda un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali.

Invero, proprio dall'esame del bilancio 2022 emergono delle anomalie che non possono essere trascurate nel contesto delle valutazioni da compiere ai sensi dell'art. 2409 c.c.

In particolare, non pare si sia proceduto a nessuna operazione di rettifica contabile alla luce dei costi pacificamente sostenuti per finalità extrasociali da taluni soggetti che hanno gestito o che erano e sono vicini a chi ha gestito la Società prima dell'ultimo avvicendamento, senza la benché minima rappresentazione della non necessità di procedere a storni in nota integrativa; appare singolare, inoltre, a fronte di quanto emerso in giudizio (quantomeno in relazione ai rapporti con la ( )

che la nota integrativa al bilancio riporti che “*la società non ha posto in essere operazioni con parti correlate*”.

Già tali elementi inducono il sospetto che non sia adottata una adeguata analisi di bilancio, necessaria per verificare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.





Ritiene il Tribunale che l'assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo rappresenti una grave irregolarità, anche - anzi, soprattutto - in una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario: *“Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”* (Trib. Cagliari, SSI, decr. 2 marzo 2022).

In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, come (apparentemente) nel caso della Società Agricola anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative.

Sotto questo profilo, peraltro, non si può mancare di osservare come la situazione fotografata dal bilancio 2022 non appaia così rosea, posto che il fatturato è passato da euro 2.139.166 nel 2021 a euro 1.268.651 nel 2022 e l'esercizio si è chiuso con un utile di € 14.524,00, ma in virtù della scelta di avvalersi della facoltà *“di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2022 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020)”* che, secondo quanto riportato in nota integrativa, ha comportato minori oneri per euro 139.333,00.

In conclusione, ritiene il Tribunale che la domanda del ricorrente sia fondata limitatamente agli aspetti appena evidenziati, trattandosi di condotte che, in astratto, costituiscono fatti di *mala gestio* compiuti dall'organo amministrativo, di cui devono essere accertati in concreto i presupposti.

Allo stato, pertanto, è necessario procedere alla nomina di un professionista che proceda senza indugio alla ispezione della amministrazione della società con i seguenti compiti:

- verifica dell'esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ex art. 2086 c.c., valutando a tal fine ed a titolo meramente esemplificativo:

- l'esistenza di un organigramma aggiornato;
- l'esistenza di un mansionario;
- l'esistenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
- l'adozione di un budget e di strumenti di natura previsionale;
- la presenza di strumenti di reporting e la redazione di un piano industriale;
- la predisposizione di una contabilità generale che consenta di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e di compiere una adeguata analisi di bilancio;
- la previsione di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare.

- verifica degli atti posti in essere dall'amministratore per il superamento del contratto di comodato oneroso con la S.r.l.;

- verifica dell'esistenza di irregolarità contabili o amministrative indicando, in caso positivo, gli interventi correttivi necessari.

L'organo ispettivo nel procedere agli accertamenti potrà acquisire dalla società qualsiasi elemento utile ed accedere a qualsiasi dato o atto in possesso di soggetti pubblici o privati, per cui è sin d'ora autorizzato.

Le spese dell'ispezione dovranno essere poste a carico della società ai sensi dell'art. 2409 c.c., nella misura che sarà liquidata dal Tribunale all'esito del deposito della relazione dell'organo ispettivo.





**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sul ricorso di cui in epigrafe, visti gli artt. 2409 c.c. e 737 ss. c.p.c., così provvede:

- riservata all'esito della ispezione ogni ulteriore determinazione, dispone procedersi ad ispezione dell'amministrazione della Società Agricola S.r.l., nominando all'uopo il dott.

per

l'espletamento dell'incarico ed il deposito della relazione;

- assegna termine alle parti per formulare proprie osservazioni alla predetta relazione fino al 25.07.2024;

- ordina la comparizione delle parti, dinanzi al Tribunale in camera di consiglio, per l'udienza del 25 settembre 2024 ore 11.30, per l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024

Il Giudice relatore  
dott.ssa Carmen Ranieli

Il Presidente  
dott.ssa Maria Concetta Belcastro

